

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 150/CGF (2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 78/CGF – RIUNIONE DEL 21 OTTOBRE 2010

#### Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Vincenzo Fortino, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL'U.S CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N°. 9126/1592PF09-10/AM/MA DEL 21.6.2010) (NOTA N°. 9124/1591PF09-10/AM/MA DEL 21.6.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 22.9.2010)**

La U.S. Castrovillari Calcio ha proposto appello avverso la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva inflitta alla società medesima dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 16/CDN del 22.9.2010 in esito al deferimento del Procuratore Federale del 21.6.2010 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in ordine alla violazione (art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter comma 11 N.O.I.F.) ascritta al suo Presidente e legale rappresentante pro tempore signor Domenico Mazzei per il mancato pagamento entro il termine normativamente statuito delle somme accertate nelle delibere della Commissione accordi economici pubblicate nel Com. Uff. n. 48 del 22.9.2008 a favore dei calciatori Nave Nicola e Nave Salvatore.

A sostegno del suo appello diretto ad ottenere la riduzione ad un punto della penalizzazione a carico della società la appellante ha affermato che la sanzione minima prevista dalla norma applicata risulterebbe più appropriata alla fattispecie trattandosi di due contestazioni dello stesso genere inserite in un unico deferimento.

L'appello non può essere accolto in quanto la circostanza che trattasi di un unico deferimento per più fatti accaduti non rileva; pertanto la sanzione della penalizzazione di due punti appare congrua rispetto alle infrazioni commesse.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL’A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MONTANO GIOVANNI SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/BATTIPAGLIESE DEL 3.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010)

La società A.S.D. Battipagliese proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Montano Giovanni a seguito della gara Nardò Calcio/Battipagliese del 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010).

Dalle risultanze dell’istruttoria camerale, nonché dalla memoria prodotta dalla ricorrente, non emergono elementi sufficienti a riformare la decisione del Giudice di prime cure, pertanto questa Corte ritenendo provate le violazioni normative in merito ai fatti contestati e condivise le motivazioni a sostegno del provvedimento impugnato, per avere il Montano Giovanni colpito a gioco fermo un calciatore avversario “con una manata al volto facendolo cadere a terra”, respinge il ricorso proposto dall’A.S.D. Battipagliese.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL F.C. TURRIS 1944 AVVERSO LA SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE RUSSO GIULIO SEGUITO GARA FORZA E CORAGGIO/TURRIS DEL 10.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 13.10.2010)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, premesso che:

- la F.C. Turris 1944 proponeva reclamo avverso la squalifica per 2 gare inflitta al calciatore Russo Giulio dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 13.10.2010.

- il calciatore, tesserato in favore della società reclamante, è stato espulso perché a gioco fermo, in segno di protesta, applaudiva ripetutamente in maniera ironica l’arbitro dicendogli anche bravo, bravo”.

- la società reclamante impugna tale decisione ritenendo la sanzione eccessiva e spropositata e ne chiede, pertanto, la riduzione ad una sola giornata.

Il reclamo è infondato e non meritevole di accoglimento.

Il comportamento posto in essere dal Russo integra un contegno irrispettoso, come qualificato anche dalla stessa reclamante nei propri motivi di doglianza, e determina l’applicazione minima della sanzione per 2 gare effettive ex art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S..

La misura minima della pena edittalmente prevista è pertanto insuscettibile di riduzione, e viene comunque applicata a prescindere dallo stato emotivo nel quale il calciatore avrebbe agito secondo quanto rappresentato dalla società reclamante.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Turris 1944 di Torre del Greco (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Pubblicato in Roma il 18 gennaio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete